



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **9** del **20/03/2024**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Lucca n. 893 pubblicata il 11.09.2023 -
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000

In data odierna, alle ore 18:26 nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria, seduta pubblica, in modalità mista, nel rispetto dei criteri di funzionamento previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 16, ed assenti n. 9 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
MENESINI LUCA	A	LIONETTI LAURA	P
AMADEI SILVIA MARIA	P	LUNARDI SIMONE	A
ANGELINI GUIDO	P	MICCICHE' LIA CHIARA	A
BACHI MARCO	P	PELLEGRINI GIUSEPPE	A
BARTOLOMEI SALVADORE	A	PETRINI MATTEO	A
BENIGNI ILARIA	P	PISANI SILVANA	P
BERTI CLAUDIA	P	RIOLO EZIO	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	ROCCHI MAURO	P
BINI CHIARA	P	SBRANA ROBERTA	P
CAMPIONI GIANNI	P	SCANNERINI MATTEO	A
CARUSO DOMENICO	A	SPADARO GAETANO	A
CECCARELLI GAETANO	P	ZAPPIA BRUNO	P
LENCIONI PIO	P		

Partecipano in modalità on-line le consigliere Amadei, Benigni, Berti, Bini, Lionetti, Pisani, Sbrana

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CECCHETTI FRANCESCO, CARMASSI ILARIA

Presiede l'adunanza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MARCO CIANCAGLINI incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i sigg.ri: BACHI MARCO, CECCARELLI GAETANO, ZAPPIA BRUNO



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

-
1. OGGETTO: Sentenza Tribunale di Lucca n. 893 pubblicata il 11.09.2023
- Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000
-

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio agli atti della Segreteria.

Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono presenti n° 21 componenti il Consiglio, essendo entrati nel frattempo i consiglieri Caruso, Pellegrini, Petrini, Lunardi, Scannerini.

La Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.19 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta che viene illustrata dall'ass. Cecchetti.

Segue la discussione con gli interventi dei consiglieri Lionetti e Zappia. Replica l'assessore Cecchetti.

Intervengono per la dichiarazione di voto i consiglieri Angelini che annuncia il voto favorevole del PD e Zappia che annuncia il voto contrario.

La Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante scrutinio palese, la proposta di deliberazione n.19 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

PRESENTI	n.	21	
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi, Sbrana	n.	14	VOTANTI 21
CONTRARI Benigni, Caruso, Lunardi, Pellegrini, Petrini, Scannerini, Zappia	n.	7	
ASTENUTI	n.	/	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 12.12.2023 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di programmazione 2024-2026) ai sensi dell'art 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n.33 del 13/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

VISTO l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RILEVATO CHE l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità e testualmente recita:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, c.2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*

Omissis

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, c.3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e ss. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

PREMESSO CHE:

- con ordinanza sindacale n. 151 del 07/04/2016 è stata dichiarata l'inagibilità per i locali dell'edificio comunale che ospita l'Asilo Nido posto in frazione di Lammari, inibendone l'utilizzo al fine di ripristinare le condizioni di agibilità della struttura;

- con deliberazione n° 91 del 14.4.2016 (successivamente integrata con la n° 95 del 28.4.2016) la Giunta decideva di conferire incarico agli avvocati Giuseppe Toscano e Avv. Jenny Guidoccio, finalizzato alla promozione di ogni azione legale ritenuta utile ed in particolare un "Accertamento Tecnico Preventivo" al fine di accertare le responsabilità causali dell'inagibilità della struttura e quindi poter avviare anche le dovute necessarie azioni di risarcimento danni;

- il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo si è concluso con la Relazione definitiva del CTU;

- con delibera GC n. 131/2018 e successiva determinazione dirigenziale n. 951 e 1665/2018 è stato, rispettivamente, autorizzato il Sindaco a promuovere azione legale avanti il Tribunale di Lucca con la presentazione di idoneo atto di citazione contro tutti i responsabili diretti ed indiretti per il risarcimento dei danni causati al Comune per le accertate carenze costruttive e progettuali nella costruzione del nuovo asilo nido, incaricando della difesa l'Avvocato Giuseppe Toscano con Studio Legale in Pisa;

- con sentenza n. 893 pubblicata il 11.09.2023 il Tribunale di Lucca ha riconosciuto un danno al Comune pari ad € 1.098.658,78 oltre interessi e rivalutazione a carico di alcune delle parti resistenti ed una responsabilità in capo all'Ente stesso pari al 18%, con condanna alle relative spese di lite;

- che con comunicazione del 28 settembre 2023 il Comune, tramite l'Avv. Toscano (Prot. 63.679 del 28.9.2023), ha chiesto alle parti condannate di effettuare il pagamento di € 1.545.888,74, di cui € 1.379.483,00 e 61.795,92 (spese legali) in solido, ed il resto, pari a € 104.609,82 (spese CTU) e che, in assenza dei versamenti, il Comune procederà immediatamente a recuperare le somme dai convenuti soccombenti;

RICHIAMATA la sentenza sopra indicata per quello che concerne la soccombenza del Comune di Capannori sulle spese legali che recita testualmente: “[...] Dott. Raffaele Mariniello, Arch. Andrea Martinelli, Ing. Francesco Cattani, Sitec s.r.l., Lunardi Movimento Terra s.r.l., Falegnameria Mastrini di Mastrini Fabio, Generali Italia s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a. respinge la domanda formulata dal Comune di Capannori nei confronti del Dott. Raffaele Mariniello, dell’Arch. Andrea Martinelli, dell’Ing. Francesco Cattani, di Sitec s.r.l., di Lunardi Movimento Terra s.r.l. e di Falegnameria Mastrini di Mastrini Fabio; - dichiara assorbite le domande riconvenzionali trasversali formulate dagli altri convenuti nei confronti dei predetti soggetti; - dichiara altresì assorbite le domande spiegate dall’Arch. Andrea Martinelli nei confronti di Generali Italia s.p.a. e dall’Ing. Francesco Cattani nei confronti di Sara Assicurazioni s.p.a.; - condanna il Comune di Capannori a rifondere: - al Dott. Raffaele Mariniello, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dell’Arch. Andrea Martinelli, di Sitec s.r.l., di Lunardi Movimento Terra s.r.l., di Generali Italia s.p.a. le spese di lite, che liquida per ciascuna parte per la fase di merito in €40.000, oltre spese generali, IVA, CPA e per ciascuna parte per la fase di ATP in € 10.000, oltre spese generali, IVA, CPA; - all’Ing. Francesco Cattani le spese di lite, che liquida per la fase di merito in €40.000, oltre spese generali, IVA, CPA e per la fase di ATP in € 6.498,72, oltre spese generali, IVA, CPA; - alla Falegnameria Mastrini di Mastrini Fabio le spese di lite, che liquida per la fase di merito in €36.144,03, oltre spese generali, IVA, CPA e per la fase di ATP in € 10.000, oltre spese generali, IVA, CPA; - a Sara Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, che liquida per la fase di merito in €36.144,03, oltre spese generali, IVA, CPA;

TENUTO anche conto della parte della sentenza rubricata “3) Fallimento Tre s.r.l. ed Allianz s.p.a. “ in cui si statuisca che a seguito del fallimento della ditta Tre srl:

- dichiara irripetibili le spese di lite da parte di Tre s.r.l., in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 31/2020 depositata il 4.3.2020;
- condanna il Comune di Capannori a rifondere ad Allianz s.p.a. le spese di lite, che liquida per la fase di merito in €40.000, oltre spese generali, IVA, CPA e per la fase di ATP in €10.000, oltre spese generali, IVA, CPA;

TENUTA inoltre debita considerazione delle seguenti richieste di pagamento:

- Avv. Riccardo Benassi per Sara Assicurazioni con note Prot. 63814 del 28/9/2023 e Prot. 14923 del 4/3/2024 per 41.565,63 euro oltre cap. al 4% e IVA per un totale di 52.738,48 euro;
- Avv. Marco Talini per Generali Italia Spa con note Prot. 64.706 del 4/10/2023 e 15.295 del 5/3/2024 per un totale di 72.956 euro;

- Avv. Volpi per Falegnameria Mastrini, con note prot. n. 66075 del 09.10.2023, n. 66670 del 11.10.2023 (con cui è stata notificata la sentenza), n. 9438 del 09.02.2024 e num. 10396 del 14 febbraio 2024 per complessivi € 67.329,67 oltre alla dichiarazione della suddetta Falegnameria che autorizza il pagamento direttamente a favore del proprio legale;
- Avv. Giorgio Grandini per Lunardi Movimento Terra srl con nota Prot. 63.908 del 29.9.2023 per la notifica della sentenza ai sensi di legge (importo da sentenza 72.956 euro);
- Avv. Marco Sasso Del Verme per Sitec Sas di Michele Bonito e C. con nota di Prot. 73.732 del 9/11/2023 per la notifica della sentenza ai sensi di legge (importo da sentenza 72.956 euro);
- Avv. Elena Bellandi per il Dott. Mariniello con nota Prot. 76863 del 22/11/2023 per un totale di 72.956 euro;
- Avv. Giovanni Lepri per l'Ing. Francesco Cattani con nota Prot. n. 742 del 4/1/2024 per un totale di 67.847,21 euro;
- Avv.te Sandra Berretti e Cecilia Bertolini per l'Arch. Andrea Martinelli con nota Prot. 6681 del 30/1/2024 per un totale di 72.956 euro;

PRESO ATTO:

- della Delibera n. 247 del 10.10.2023 con la quale la Giunta ha autorizzato il Sindaco a non promuovere appello in via principale avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 893/2023 riservandosi comunque, in caso di notifica di eventuale appello da una delle controparti, ogni successiva valutazione in ordine ad un'eventuale proposizione di appello incidentale. Sulla base delle uniformi osservazioni appositamente prodotte dagli Avv. Toscano e Guidoccio , dal CTP Ing. Pantera, dal RUP e dal dirigente de settore Assetto e gestione del territorio, la Giunta ha infatti ritenuto preferibile non impugnare in via principale la sentenza;
- degli atti di appello promossi innanzi la Corte di Appello di Firenze Rg n. 2005/2023 non notificato all'Ente, Rg n. 2009/2023 e n. 2046/2023 notificati presso lo Studio dell'Avv Toscano in data 13.10.2023 e assunti al protocollo dell'Ente in data 16.10.2023 al num 67658 e Rg n. 2076/2023 notificato presso lo Studio dell 'Avv Toscano in data 17.10.2023 e assunto al protocollo dell'Ente al num 67991;
- del provvedimento della Corte di Appello di Firenze del 28.11.2023 con il quale è stata disposta la riunione dei procedimenti suddetti e del decreto della Corte di Appello di Firenze del 29.11.2023 con il quale è stata disposto il rinvio della prima udienza al 10.07.2024, assunti al protocollo dell'ente al n. 82015 del 18.12.2023;

CONSIDERATO che il riconoscimento del debito è stato differito a seguito degli appelli promossi e come sopra indicati in attesa della decisione della Corte di appello sull'istanza di sospensiva degli effetti, e che tuttavia si rende necessario per regolarità contabile e per scongiurare ipotesi di recuperi coattivi peraltro già evidenziati da alcune parti interessate; si rileva che il debito derivante dalla suindicata sentenza è inserito in bilancio a fronte del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale e che il Comune prudenzialmente non ha fatto l'accertamento della ben più alta entrata della suindicata sentenza;

TENUTO CONTO che in caso di esito favorevole dei giudizi di appello suddetti per l'Amministrazione, oppure di accoglimento della sospensiva chiesta in sede di appello, verrà attivata la ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza nei termini di cui sarà pronuncia;

CONSIDERATO che il debito, per sua natura, fino alla pronuncia giudiziale in esecuzione era incerto, sia sull'*an* che sul *quantum* e non poteva essere preventivamente stabilito;

RITENUTO pertanto, che il Comune deve provvedere ad avviare le idonee procedure per il pagamento di quanto dovuto in virtù della sentenza del Tribunale di Lucca n. 893/2023 in favore di Dott. Raffaele Mariniello, Arch. Andrea Martinelli, Ing. Francesco Cattani, Sitec s.r.l., Lunardi Movimento Terra s.r.l., Falegnameria Mastrini di Mastrini Fabio, Generali Italia s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., Allianz SPA tramite i propri procuratori, laddove indicato, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziali di controparte e conseguenti ulteriori spese e oneri aggiuntivi;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 625.651,36, e salvo eventuali interessi maturati medio tempore, è da imputare al capitolo 10820 " Debiti Fuori Bilancio" del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

DATO ATTO altresì che dal giudizio il Comune di Capannori risulta aver tratto un beneficio di € 920.237,38, quale differenza tra la condanna al risarcimento del danno a proprio favore e la condanna alla refusione delle spese legali verso alcuni convenuti;

CONSIDERATO che la fattispecie debitoria da riconoscere quale debiti fuori bilancio presenta i requisiti di:

- certezza, sussistendo l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, in quanto sono individuati sia il soggetto creditore e l'importo del debito;

- esigibilità, considerata la totale inesistenza di vincoli o condizioni alle quali subordinare il pagamento;

RITENUTA l'opportunità, per quanto sopra specificato, di dover autorizzare, inoltre, il Dirigente competente ad impegnare la somma corrispondente all'esatto ammontare del debito ed a compiere tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 18 c.4 che così recita: *"Il Consiglio Comunale non può procedere alla votazione su una proposta di delibera, qualora la stessa non sia stata previamente esaminata dalla Commissione, salvo il caso di urgenza"*;

VISTO l'art 23, comma 5, della L n. 282/02 (legge Finanziaria 2003) che istituisce l'obbligo di trasmettere agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art 239 TUEL in data 12/03/2024 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- il parere favorevole delle Commissioni Consiliari n. 2 e n. 7 in data 18.03.2024;

ACCERTATA la competenza consiliare ad adottare il presente provvedimento ai sensi degli art 194 TUEL;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente pratica riveste carattere di urgenza, in quanto è necessario dare completa e tempestiva attuazione a quanto stabilito nella presente deliberazione e, pertanto, ricorrono i presupposti affinché il Consiglio Comunale adotti il presente atto con la formula della immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, per un importo complessivo di € **625.651,36** derivante dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 893 pubblicata in data 11.09.2023 in favore degli interessati meglio descritti in premessa, salvo eventuali interessi maturati medio tempore;
2. dare atto che la spesa complessiva di € **625.651,36** è da imputare al capitolo 10820 "Debiti Fuori Bilancio" del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
3. di dare atto che tale riconoscimento non costituisce acquiescenza rispetto alla sentenza e salvo richiesta di ripetizione, in caso di esito favorevole dei giudizi di appello suddetti per l'Amministrazione o di sospensione del giudizio di primo grado;
4. di autorizzare il Dirigente competente, per quanto specificato in narrativa, ad impegnare la somma corrispondente all'esatto ammontare del debito ed ed a compiere tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
5. di dare atto che, copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
6. di dare atto che la sentenza del Tribunale di Lucca n. 893/2023 a cui la presente deliberazione intende dare esecuzione è conservata in atti presso il Settore Segreteria Generale e Direzione Operativa.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	21	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Bini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Pisani, Riolo, Rocchi, Sbrana	n.	14	VOTANTI 21
CONTRARI Benigni, Caruso, Lunardi, Pellegrini, Petrini, Scannerini, Zappia	n.	7	
ASTENUTI	n.	/	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, in quanto è necessario dare completa e tempestiva attuazione a quanto in essa stabilito.

Effetti:

La deliberazione è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazioni e comunicazioni:

Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIGLIOLA BIAGINI